



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

DIREZIONE GENERALE

Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato.

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Secondarie di Secondo Grado del Veneto
Loro Sedi

OGGETTO: "Tirocini formativi e di orientamento" gestiti dalle scuole secondarie di 2 grado a favore dei loro ex studenti. Chiarimenti.

La DGR 1816 del 7 novembre 2017 - *Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3*, all'articolo 6, indica le **Istituzioni scolastiche** - statali e non statali, che rilasciano titoli di studio avente valore legale, come **possibili Soggetti promotori** di tirocini **"formativi e di orientamento, limitatamente ai propri ex allievi"**.

Questa tipologia di **tirocinio extracurricolare**, riservata esclusivamente a chi ha acquisito un diploma di istruzione da **non più di 12 mesi** (art. 3) e finalizzato "ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dalla scuola al lavoro", prevede:

- una durata massima di 6 mesi (art. 7, 2 a)
- la corresponsione di un'indennità (art. 14)
- una Convenzione (art. 11), un Progetto Formativo (art. 12) e un'Attestazione finale (art. 15)
- l'accompagnamento di un tutor didattico-organizzativo e di un tutor aziendale (art. 13).
- la copertura assicurativa (art. 10, comma 1) garantita dal soggetto promotore ma il cui onere economico può essere in capo all'azienda ospitante.

Si fa presente che **non** vi è alcun obbligo per la scuola di attivare tirocini, ma che è un servizio che la scuola può mettere a disposizione dei propri ex allievi per favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro.

Nel caso in cui la scuola non intenda farsi promotore di tirocini, il neo diplomato potrà comunque svolgere un'esperienza di tirocinio nei 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio, facendo valere non la situazione di neo diplomato, ma la condizione di disoccupato (condizione che si acquisisce presentando una "Dichiarazione di Immediata Disponibilità" sul portale ANPAL o presso un Centro per l'Impiego). In quest'ultima ipotesi non sarà attivato un tirocinio formativo e di orientamento ma di inserimento/reinserimento lavorativo e i soggetti promotori potranno essere i Centri per l'impiego o gli enti accreditati in Veneto ai servizi per il lavoro.

Si pregano le SS.LL. di portare la presente informazione a conoscenza degli interessati.

Il Direttore generale
Daniela Beltrame

Il respons. proc./referente
(F.A /A.Pretto)